



PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXIX

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

16 maggio 2018

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 16 del mese di maggio duemiladiciotto, alle ore 17,40, in Torino, Corso Inghilterra 7, nella Sala “Auditorium” sita al 2° piano, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Mario SPOTO si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 10 maggio 2018 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri:
Stefano AUDINO - Barbara AZZARA' - Vincenzo BARREA - Mauro CARENA - Silvia COSSU - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Antonino IARIA - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Paolo RUZZOLA.

Sono assenti i Consiglieri: Alberto AVETTA – Antonio CASTELLO – Maria Grazia GRIPPO – Silvio MAGLIANO – Roberto MONTA' - Maurizio PIAZZA.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zona Omogenea: Zona 4 “TORINO NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 7 “CIRIACESE”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 9 “EPOREDIESE”, Zona 11 “CHIERESE”.

(Omissis)

OGGETTO: Agenzia di accoglienza e promozione turistica del territorio della Provincia di Torino siglabile Turismo Torino e Provincia. Trasformazione in Società Consortile a responsabilità limitata ai sensi della Legge Regionale 11 luglio 2016, n. 14. Presa d'atto.

N. Protocollo: 12206/2018

~ ~ ~ ~ ~

La **Sindaca Metropolitana**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

Premesso che:

La legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 “*Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte*” disciplinava l'esercizio delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte e l'organizzazione delle strutture tecnico-operative preposte allo svolgimento delle stesse. In particolare, la legge aveva previsto la costituzione di una Agenzia per la promozione turistica del Piemonte su iniziativa della Regione, con il concorso delle Province e delle Camere di commercio, e aveva riconosciuto alle Province un ruolo essenziale relativamente alle Agenzie Turistiche Locali in quanto aveva stabilito testualmente all'art. 2, comma 2 che le stesse Province:

- “a) promuovono la costituzione delle Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locale;*
- b) in accordo con la Regione e gli Enti locali promuovono l'attività di accoglienza e valorizzazione turistica del territorio e coordinano l'attività delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale in ambito provinciale;*
- c) svolgono l'attività di vigilanza sulle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale ai sensi dell'articolo 11;”*

Nell'ambito del quadro normativo sopra delineato che aveva attribuito alle Province un ruolo di primo piano nei rispettivi ambiti turistici territoriali, il Consiglio provinciale aveva deliberato con provvedimento prot. n. 219-66813/1997 del 13.5.1997 di aderire all'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte, prevista dall'art. 8 della L.R. 75/1996, e di costituire, ai sensi dell'art. 11 della medesima legge, le tre Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali relative ai tre ambiti territoriali turisticamente rilevanti individuati dalla legge.

La successiva legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*” all'art. 83, comma 2 aveva attribuito alla Provincia le funzioni in materia di turismo relative

- a:
- a) elaborazione del programma turistico provinciale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;*
- b) monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;*
- c) sviluppo e gestione del sistema informativo turistico provinciale, con la collaborazione dei Comuni, nell'ambito dell'osservatorio turistico regionale e la acquisizione, elaborazione e diffusione dei dati statistici e amministrativi sul movimento turistico, sulle strutture, le attività e i servizi turistici, compresa la tenuta di albi ed elenchi;*
- d) nulla-osta all'istituzione di uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) e all'uso della relativa denominazione;*
- e) riconoscimento dei corsi di formazione per le professioni turistiche e l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio di attività turistiche, da individuare con specifica disciplina regionale;*
- f) concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie, nazionali e regionali riguardanti il turismo; (...)*”

Successivamente, il Consiglio provinciale aveva approvato, con deliberazione prot. n. 385011/2007 in data 16.4.2007, l'unificazione delle ATL della Provincia di Torino mediante la

trasformazione dell'ATL 1 in Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del territorio della Provincia di Torino attraverso la modificazione del relativo statuto e lo scioglimento e la liquidazione delle ATL 2 e ATL 3.

L'“Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino”, siglabile “Turismo Torino e Provincia” era un Consorzio con attività esterna, istituito ai sensi dell'art. 2602 c.c., con durata fino al 31.12.2030, che aveva per oggetto, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, *“la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento. In particolare, potrà svolgere le seguenti attività:*

- *svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici;*
- *raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica;*
- *assistenza ai turisti compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;*
- *promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;*
- *sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;*
- *azioni volte a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori. Il Consorzio dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 75/1996 e s.m.i.”*

A far data dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia omonima ai sensi dell'art. 1, co. 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità.

La legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 *“Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”* con l'art. 8 ha riallocato in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della legge limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A e fatte salve le funzioni delegate di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). Pertanto, le funzioni di monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali, di cui alla L.R. n. 44/2000 sono state riallocate in capo alla Regione Piemonte, così come le funzioni di vigilanza sull'operato delle ATL.

In data 14 luglio 2016 la Regione Piemonte ha pubblicato sul Bollettino ufficiale la legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 *“Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”* che ha disciplinato l'esercizio delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte e l'organizzazione delle strutture tecnico-operative preposte allo svolgimento delle stesse.

La citata L.R. n. 14/2016 prevede espressamente all'art. 2, co. 2 che *“Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le province, la Città metropolitana di Torino, le unioni di comuni, i comuni, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei programmi annuali di cui all'articolo 3, concorrono alla costituzione di DMO Turismo Piemonte e delle ATL, nonché alle attività di accoglienza, informazione e promozione turistica locale.”*

Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti, la L.R. n. 14/2016 promuove la costituzione delle ATL (a cui può partecipare la Città metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 13) le quali, *“organizzano a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. In particolare:*

- a) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli IAT;*
- b) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;*
- c) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;*
- d) contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;*
- e) favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;*
- f) coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;*
- g) promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci.”* (art. 9 della citata L.R. n. 14/2016).

Il successivo art. 10 stabilisce che: *“1. La Regione promuove l'organizzazione delle ATL secondo principi e criteri di economicità, efficacia ed omogeneità, con l'obiettivo di conseguire il contenimento della spesa. 2. Le ATL sono costituite nella forma di società consortile di cui all'art. 2615 ter cod. civ., hanno capitale prevalentemente pubblico e sono dotate di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile ed esercitano le attività di cui all'art. 9 per l'ambito territoriale di riferimento.”*

L'art. 11 ha previsto che le ATL adottino i propri statuti in conformità dello statuto tipo approvato con propria deliberazione dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'art. 15 della medesima legge regionale ha disposto altresì che: *“La costituzione delle società consortili di cui all'art. 10 può avvenire anche mediante la trasformazione delle ATL preesistenti costituite nella forma di consorzio. In tal caso, le società consortili subentrano in tutti i*

rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti ATL e nei procedimenti amministrativi in corso al momento della loro trasformazione. 2. Le ATL preesistenti che non si conformano alle disposizioni della presente legge entro il termine di novanta giorni dall'approvazione dello statuto tipo di cui all'articolo 11 sono poste in liquidazione. (...)”

Inoltre, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 14/2016 sono state abrogate, tra le altre, la legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, la lettera d) del comma 2 dell'articolo 83 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 e il numero 2) della voce Turismo dell'allegato A alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 della L.R. n. 14/2016 la Giunta Regionale ha approvato con Deliberazione 17 luglio 2017, n. 33-5363 lo statuto tipo delle Agenzie Turistiche Locali (ATL). Tale statuto tipo, secondo quanto riportato nelle premesse della citata D.G.R., è stato predisposto attenendosi ai principi e ai vincoli scaturenti dalla normativa regionale, dal Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) nonché dal Decreto legislativo 25 Maggio 2016, n. 97 in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Nel contesto normativo di riferimento, il Consiglio Direttivo di Turismo Torino ha avviato un percorso di ridefinizione della struttura del Consorzio che prevedeva la trasformazione dello stesso in società consortile a responsabilità limitata, secondo le disposizioni dell'art. 15 della

L.R. n. 14/2016, che aveva coinvolto direttamente, nella fase di espletamento dell'istruttoria, i soci enti istituzionali.

In data 9 gennaio 2018 il Consorzio ha trasmesso (ns. prot. PEC n. 2521 del 9.1.2018) lo schema di statuto della nuova società consortile, approvato dal Consiglio Direttivo e conforme allo "statuto tipo" deliberato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 17 luglio 2017, n. 33-5363. Successivamente, in data 15 febbraio 2018 il Consorzio ha inviato ai soci enti istituzionali la "Relazione illustrativa sulla trasformazione da consorzio in società consortile a responsabilità limitata di "Turismo Torino e Provincia"".

Come si evince dalla citata Relazione (depositata agli atti) "(...) *La disciplina a carattere generale in materia di trasformazione societaria è dettata dagli artt. da 2498 a 2500 bis cod. civ. In particolare, l'art. 2498 cod. civ. recepisce l'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza secondo cui la trasformazione da un tipo di società ad un altro tipo di quelli riconosciuti dalla legge non importa l'estinzione del soggetto giuridico e correlativa creazione di un altro soggetto in luogo di quello precedente, ma soltanto la modificazione dell'atto costitutivo, restando così ferma l'identità del soggetto titolare dei rapporti giuridici da esso costituiti anteriormente alla trasformazione (Cass. Civ., SS.UU., sent. 3790 del 11/11/1975) e sancisce il principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali dell'ente trasformato (Conformi: Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10332 del 19/05/2016; Cass. Civ., Sez. lav., sent. n. 3269 del 10/02/2009).*

Ne consegue che, tra il consorzio trasformato e la nuova società si configura un rapporto di continuità, dal momento che la trasformazione non è una vicenda estintiva ma meramente modificativa.

Posto quanto sopra, trovano applicazione nel caso di specie le norme relative alle cosiddette trasformazioni eterogenee, ossia a quelle trasformazioni che prevedono il passaggio da un ente associativo non societario in società (ovvero il caso opposto in cui sia una società a trasformarsi in un ente associativo diverso).

La trasformazione eterogenea in società di capitali è regolata dall'art. 2500 octies cod. civ., il quale stabilisce che i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo e, cioè in società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata.

In caso di trasformazione da consorzio a società a responsabilità, il comma 2 del medesimo art. 2500 octies cod. civ. prevede che: "La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato".

Emerge, dunque, con tutta evidenza la snellezza del procedimento di trasformazione da consorzio e a società consortile, tale per cui ai fini della trasformazione è necessario unicamente che la deliberazione di trasformazione sia approvata dalla maggioranza dei consorziati. Al di là di questo, occorre rilevare che la trasformazione non comporta alcuna conseguenza dal punto di vista dei rapporti giuridici dell'ente trasformato, i quali proseguono tamquam non esset.

Non altrettanto avverrebbe nel caso di liquidazione del Consorzio e successiva costituzione di nuova società consortile.

Posto che l'art. 2611 cod. civ. nulla dispone circa il procedimento di liquidazione del consorzio, e posto che il successivo art. 2612, comma 2 cod. civ. applicabile solo ai consorzi con attività esterna (come Turismo Torino e Provincia) dispone che sia depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese un estratto del contratto di consorzio, il quale indichi, tra il resto, anche le norme relative alla liquidazione dell'ente, ne deriva che nei consorzi con attività esterna, si procede alla liquidazione nell'osservanza delle regole contrattuali.

L'art. 29 dello Statuto attualmente vigente di Turismo Torino e Provincia dispone che: "In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e

stabilirà le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale netto in coerenza con la natura e le finalità consortili del Consorzio e nel rispetto dei diritti di tutti i consorziati. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine delle liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea straordinaria nell'atto della messa in liquidazione."

E' dunque evidente che i tempi per la liquidazione del consorzio e la costituzione di una nuova società sarebbero di certo molto più dilatati di quelli richiesti per la trasformazione. Si creerebbe altresì un problema fiscale e civilistico di non poco conto derivante dal fatto che l'azienda dovrebbe essere trasferita al nuovo ente con conseguente problema valutativo e stima dell'avviamento.

Non solo, ma nel caso di costituzione di nuova società, si sarebbero poste alcune questioni problematiche, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- *le sorti del personale attualmente dipendente di Turismo Torino e Provincia;*
- *le sorti degli attuali organi consortili;*
- *la gestione del fondo consortile;*
- *i rapporti con i fornitori;*
- *eventuali debiti residui del consorzio;*
- *eventuali controversie in corso;*
- *i beni posseduti o detenuti da TTP in virtù di contratti di affitto, leasing e locazione;*

Problemi questi che invece non sussistono con la trasformazione, vista l'identità del soggetto trasformato.(...)"

Il Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio Turismo Torino e Provincia ha convocato con nota prot. n. 128 del 30.3.2018 (ns. prot. PEC n. 40782 del 30.3.2018) l'Assemblea dei Soci per i giorni 18 e 19 aprile 2018 e successivamente con nota prot n. 151 del 12.4.2018 (ns. prot. PEC n. 48816 del 19.4.2018) ha riconvocato la medesima Assemblea per i giorni 25 e 26 aprile 2018 con il seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

- Approvazione trasformazione societaria ai sensi della L.R. 14/2016 e approvazione nuovo Statuto;
- Approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile;

Parte ordinaria:

- Nomina organo di controllo e revisione legale dei conti e relativo compenso;
- Nomina Consigliere Città Metropolitana di Torino;
- Varie ed eventuali.

Unitamente alla convocazione venivano trasmessi il testo sinottico dello statuto del Consorzio e della costituenda società consortile a responsabilità limitata, la "Relazione giurata di stima dei valori degli elementi dell'attivo e del passivo del "Consorzio Turismo Torino e Provincia" redatta ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile", il "Regolamento interno società consortile a responsabilità limitata Turismo Torino e Provincia s.c.r.l."

L'Assemblea dei soci tenutasi in data 26 aprile veniva sospesa e la discussione dei punti all'ordine del giorno veniva ripresa in data 8 maggio 2018.

In tale seduta, assente la Città metropolitana di Torino, l'Assemblea straordinaria dei consorziati ha deliberato tra l'altro, con verbale a rogito del notaio dott. Andrea Ganelli (rep. n. 39336/26371), subordinatamente al decorso senza opposizione dei termini di cui all'art. 2500 novies del codice civile, di trasformare il Consorzio in società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "Turismo Torino e Provincia s.c.r.l." modificando l'oggetto sociale, di dare atto che il capitale sociale è di euro 835.000,00 (quota della Città metropolitana di Torino pari ad euro 160.000,00), di approvare il testo dello statuto sociale (allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale) e il Regolamento interno, di dare atto che per effetto dell'approvata trasformazione la società consortile subentrerà in tutti i diritti attivi e passivi e in tutti i rapporti del trasformato Consorzio.

Per quanto riguarda lo statuto sociale si evidenziano di seguito alcuni dei contenuti essenziali dello stesso:

- denominazione: è costituita un'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) nella forma di Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 ter. c.c., denominata "Turismo Torino e Provincia s.c.r.l."; la Società opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera a) dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14 e svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica;
- oggetto: la Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati. In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:
 - Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
 - Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
 - Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
 - Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
 - Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
 - Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
 - Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
 - Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
 - Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva;
- possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile. In particolare, possono partecipare alla Società: la Regione Piemonte, le Province del Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e le CCIAA del Piemonte, i Comuni e le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 della L.R. 14/2016, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima L.R. 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie;
- il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 c.c. Salvo i casi di recesso previsti dalla legge, ogni socio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Organo di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato 180 giorni prima della chiusura dell'esercizio e diventa efficace dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso. La comunicazione di recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso. Il socio che recede ha diritto al rimborso della sola quota al valore nominale;

- il capitale sociale è di euro 835.000,00 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge. Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio;
- i soci sono tenuti a versare, entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici – in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. I contributi sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per due;
- sono organi della Società:
 - l'Assemblea dei Soci
 - l'Organo di Amministrazione: Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea; nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte;
 - l'Organo di Controllo: l'Assemblea provvede alla nomina di un Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Organo composto di tre membri effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti; l'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis c.c.; la Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Sindaco unico o il Presidente del Collegio Sindacale.

In merito alla composizione dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, i soci enti istituzionali del Consorzio, ovvero Città di Torino, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e C.C.I.A.A. di Torino, hanno convenuto di definire la governance della società secondo la prassi in vigore per il Consorzio, come definita in funzione della ripartizione delle quote all'interno del fondo consortile. Su tale base, la Città metropolitana di Torino sarà chiamata a designare un componente del Consiglio di Amministrazione ed uno del Collegio Sindacale.

Al fine di procedere alla trasformazione del Consorzio in società consortile a responsabilità limitata è necessario che sia predisposta una relazione giurata di stima ex art. 2500 ter e art. 2465 c.c. per stimare il valore degli elementi dell'attivo e del passivo costituenti il patrimonio del Consorzio.

A tale proposito nella *“Relazione giurata di stima dei valori degli elementi dell'attivo e del passivo del “Consorzio Turismo Torino e Provincia” redatta ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile”* (allegata sotto la lettera B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale) si rileva che:

“(…) Per la trasformazione del Consorzio in una società di capitali (al pari della trasformazione di una società di persone in una di capitali), la valutazione deve tendere a soddisfare diverse finalità tra cui, in particolare, la tutela dei creditori della Società risultante dalla trasformazione e dei Terzi in generale dell'effettiva esistenza del capitale sociale nel rispetto dei criteri legali di valutazione dettati dall'art. 2426 c.c. ai fini dell'esatta quantificazione.

La valutazione del patrimonio sociale nel caso della trasformazione si risolve pertanto in una “rivisitazione critica” dei valori già iscritti nella contabilità del Consorzio “trasformando”, ai fini di una determinazione del capitale sociale della società trasformata non arbitraria e di sicura garanzia per i terzi creditori.

Unitamente ai valori di carico nella contabilità del Consorzio “trasformando”, la Relazione di Stima costituisce la base per la determinazione dei valori da iscrivere nel “bilancio di trasformazione”.

Oggetto e fine della presente Relazione di Stima è quindi quello di individuare il valore del capitale civilistico e cioè il patrimonio netto determinato attraverso l'applicazione delle norme

civilistiche in materia di bilancio, in modo tale che si possa attestare che questo non sia inferiore al capitale sociale della società che risulterà a seguito della trasformazione. (...)

“A conclusione della disamina delle poste costituenti l’attivo e il passivo del “Consorzio Turismo Torino e Provincia” il perito ha determinato “ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2500 ter, 2° comma, e 2465 del Codice Civile, il valore del Patrimonio Netto risultante quale differenza tra il totale delle attività e delle passività del Consorzio nell’importo positivo di Euro 1.991.278” e ha attestato “ai sensi del citato articolo 2465 del Codice Civile che tale valore è superiore all’importo del capitale sociale – previsto nell’importo di Euro 835.000 – della “Società Consortile a Responsabilità Limitata” che risulterà a seguito della delibera di trasformazione del “Consorzio Turismo Torino e Provincia” in tale forma giuridica.”

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Richiamato l’art. 1 “Oggetto” del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (di seguito TUSP) come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 che nel dettare le norme per la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, fa salve al comma 4:

“a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.”

Richiamato altresì l’art. 5 “Oneri di motivazione analitica” del TUSP per il quale:

“1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

2. L’atto deliberativo di cui al comma 1 da’ atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.”

Ritenuto che nella vicenda costitutiva della società consortile a responsabilità limitata, come in precedenza descritta:

- le previsioni sulla costituzione della società di cui alla L.R. n. 14/2016 integrano la fattispecie richiamata dall’art. 1, co. 4 del TUSP;
- trattandosi di partecipazione non obbligatoria per legge per la Città metropolitana di Torino ma frutto di libera iniziativa, trovano applicazione le prescrizioni dell’art. 5 del TUSP in ordine

all'obbligo di motivare analiticamente la necessità della partecipazione rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente mentre, essendo la società costituita in conformità a espressa previsione legislativa, risulta superfluo l'onere di motivazione e di verifica del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Visto il verbale dell'Assemblea straordinaria dei consorziati del Consorzio Turismo Torino e Provincia tenutasi in data 8 maggio 2018, a rogito del notaio dott. Andrea Ganelli (rep. n. 39336/26371) depositato agli atti della Città metropolitana;

Ritenuto di prendere atto del processo di costituzione della società consortile a responsabilità limitata in esecuzione della L.R. n. 14/2016 attuato attraverso la trasformazione del Consorzio "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino", siglabile "Turismo Torino e Provincia" nella società consortile a responsabilità limitata di cui all'art. 2615 ter c.c. con la denominazione sociale di "Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.";

Considerato che per effetto della trasformazione la Città metropolitana di Torino si trova ad essere socia della nuova società consortile a responsabilità limitata con riferimento alla quale l'Ente dovrà provvedere, in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del TUSP, alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento della relativa partecipazione;

Visti:

- lo Statuto della società consortile a responsabilità limitata con la denominazione di "Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.", allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- la *"Relazione illustrativa sulla trasformazione da consorzio in società consortile a responsabilità limitata di "Turismo Torino e Provincia"* depositata agli atti;
- la *"Relazione giurata di stima dei valori degli elementi dell'attivo e del passivo del "Consorzio Turismo Torino e Provincia" redatta ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile"*, allegata sotto la lettera B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"* così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1, comma 50 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 10 ottobre 2016;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* e il successivo decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.”;

Richiamato l'art. 7 del d. lgs. n. 175/2016 che individua gli organi delle amministrazioni pubbliche competenti ad adottare gli atti deliberativi in materia di costituzione di società, modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentono un cambiamento significativo dell'attività della società, trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all'estero, revoca dello stato di liquidazione;

Visto il parere reso dalla Segreteria Generale con nota prot. n. 140336 del 30.11.2016 secondo il quale l'organo metropolitano competente all'approvazione delle modifiche di Statuto richieste dal nuovo ordinamento delle società partecipate deve essere individuato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) del citato TUSP, nel Consiglio metropolitano;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d. lgs. 18.8.2000, n. 267;

DELIBERA

1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, dell'intervenuta operazione di trasformazione eterogenea, in ottemperanza alla legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 *“Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”*, del Consorzio *“Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino”*, siglabile *“Turismo Torino e Provincia”* nella società consortile a responsabilità limitata di cui all'art. 2615 ter c.c. con la denominazione sociale di *“Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.”* come descritta in premessa (Statuto e Relazioni) e deliberata dall'Assemblea straordinaria dei consorziati in data 8 maggio 2018 con verbale a rogito del notaio dott. Andrea Ganelli (rep. n. 39336/26371), depositato agli atti della Città metropolitana;

2) di prendere atto che il testo dello Statuto della società consortile a responsabilità limitata *“Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.”*, composto da n. 28 articoli, approvato dall'Assemblea straordinaria del Consorzio in data 8 maggio 2018 è riportato nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che la Città metropolitana dovrà provvedere, in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (TUSP), alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento della partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata *“Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.”*;

~~~~~

*(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano Marocco per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportato)*

**La Sindaca Metropolitana**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Agenzia di accoglienza e promozione turistica del territorio della Provincia di Torino siglabile Turismo Torino e Provincia. Trasformazione in Società Consortile a responsabilità limitata ai sensi della Legge Regionale 11 luglio 2016, n. 14. Presa d'atto.**

N. Protocollo: 12206/2018

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 12

Votanti = 12

Favorevoli 12

(Appendino – Audino - Azzarà - Barrea - Carena - Cossu - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Ruzzola)

**La deliberazione risulta approvata.**

~ ~ ~ ~ ~

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to M. Spoto

La Sindaca Metropolitana  
F.to C. Appendino

**STATUTO SOCIALE  
TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE**

1.1 È costituita un'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) nella forma di Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 *ter.* c.c., denominata "Turismo Torino e Provincia s.c.r.l." (in seguito, per brevità, la "Società").

1.2 La Società opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera a) dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

1.3 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

**Art. 2 - DURATA**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea dei soci.

**Art. 3 - SEDE**

3.1 La Società ha sede in Torino.

3.2 Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'Assemblea dei soci.

3.3 La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, il quale è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.

3.4 Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell'Organo amministrativo.

**Art. 4 - OGGETTO**

4.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

4.2 In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

- Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
- Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
- Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
- Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

4.3 Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi si rimanda ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

4.4 La società dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016.

#### **Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI**

5.1 Possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

5.2 In particolare, possono partecipare alla Società: la Regione Piemonte, le Province del Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e le CCIAA del Piemonte, i Comuni e le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 della L.R. 14/2016, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima L.R. 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato

comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

#### **Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI**

6.1 I soci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

6.2 I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi della società, così come individuati dal successivo art. 12 del presente Statuto.

6.3 I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

6.4 E' vietato ai soci privati, ove presenti, vendere alla Società servizi o forniture, o svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

#### **Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI**

7.1 Possono diventare soci tutti quei soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5 che presentino apposita istanza, secondo le modalità individuate dall'Organo di Amministrazione ed adeguatamente pubblicizzate dalla Società, nella sezione appositamente dedicata all'ammissione di nuovi soci.

7.2 Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove costituito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico.

Va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

7.3 Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

7.4 I nuovi soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla Società.

7.5 Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con aumento del capitale sociale, proposta dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

7.6 Almeno ogni triennio, la società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile sulla base del piano di azione approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.l.g.s. 50/2016.

#### **Art. 8 - RECESSO DEI SOCI**

8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

8.2 Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 Codice Civile.

8.3 Salvo i casi di recesso previsti dalla legge, ogni socio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Organo di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato 180 giorni prima della chiusura dell'esercizio e diventa efficace dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso.

8.4 La comunicazione di recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso.

8.5 Il socio che recede ha diritto al rimborso della sola quota al valore nominale.

#### **Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI**

9.1 Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del Codice Civile, costituiscono giusta causa di esclusione ex articolo 2473 bis del Codice Civile:

- a) il fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o comunque il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno 2 esercizi;
- c) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;
- d) l'applicazione di procedura concorsuale al socio;
- e) la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente art. 5 dello Statuto.

9.2 Le proposte di esclusione sono deliberate dall'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei soci.

9.3 Le deliberazioni di esclusione sono notificate ai soggetti interessati.

#### **Art. 10 - CAPITALE SOCIALE**



10.1 Il capitale sociale è di euro 835.000,00 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

10.2 Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio.

10.3 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

10.4 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale.

10.5 L'assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481 bis del codice civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

10.6 Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

#### **Art. 11 - CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI**

11.1 I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici - in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

11.2 I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato per due.

11.3 Le somme di cui al comma 1 versate dai soci stessi non devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno fruttifere di interessi.

11.4 La società finanzia inoltre la propria attività tramite:

- le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge;
- i contributi di liberalità;
- le sponsorizzazioni.

#### **Art. 12 - ORGANI**

12.1 Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. l'Organo di Amministrazione
- c. l'Organo di Controllo

12.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

12.3 La partecipazione all'Organo di Amministrazione è a titolo gratuito.

12.4 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

12.5 E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

12.6 I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alla Regione Piemonte e ai soci che ne fanno richiesta.

### **Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

13.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

13.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.3 Sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere nell'ambito delle seguenti materie:

- a. approvazione del bilancio, del piano delle attività e delle linee guida della Società;
- b. approvazione del budget di previsione annuale e pluriennale;
- c. nomina e revoca dell'Amministratore unico o dei componenti del Consiglio di amministrazione tra i quali il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;
- d. nomina e revoca del Sindaco unico, su designazione della Regione, ovvero dei componenti del Collegio Sindacale, di cui il Presidente designato dalla Regione Piemonte, determinandone il relativo compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- e. nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta dell'Organo Amministrativo, determinandone il relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma della società;
- f. modifiche al presente Statuto;
- g. scioglimento della Società, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue;

- h. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- i. approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile;
- j. deliberazione dei contributi ordinari e straordinari annuali dei soci;
- k. deliberazione sulle responsabilità dell'Amministratore unico o degli amministratori nonché dell'Organo di Controllo;
- l. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

#### **Art. 14 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

14.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

14.2 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

14.3 Ogni socio, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può presentare più di cinque deleghe.

14.4 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, spedita ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco e la documentazione delle materie oggetto dell'Assemblea.

14.5 L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per l'approvazione del bilancio; essa è altresì convocata:

- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove costituito o, comunque, dell'Amministratore Unico;
- su richiesta dell'Organo di controllo;
- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

14.6 Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci in regola, sino all'anno precedente, con il versamento dei contributi di cui all'Art. 11.

14.7 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell'adunanza, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi

ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente e il segretario.

#### **Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA**

15.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.

15.2 L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:

- a) nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile;
- b) le modifiche dello statuto
- c) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
- d) l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13.3 punto i;
- e) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società;
- f) la nomina dei liquidatori e i loro poteri.

#### **Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che può essere anche non socio.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte.

17.2 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio.

17.4 Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'amministratore unico o gli amministratori sono rieleggibili.

17.5 Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

17.6 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

17.7 L'Amministratore unico o gli amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.8 L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta all'Amministratore Unico o al consiglio di amministrazione, ove istituito e, comunque, all'Organo di controllo.

La rinuncia ha effetto immediato dal ricevimento della comunicazione scritta acquisita al protocollo della società.

17.9 Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

17.10 Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato.

17.11 Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica in *prorogatio* al massimo per 90 giorni solo ed unicamente affinché il Presidente, ovvero il Consigliere più anziano di età, possa provvedere alla formale convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

17.12 In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi altra causa, dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata con urgenza dall'Organo di controllo il quale compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

18.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

18.2 L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza.

18.3 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea dei Soci. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

18.4 Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

18.5 Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione:

- a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività;
- b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione;
- c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza;
- d. la proposta di nomina e la proposta di revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente e il suo inquadramento nell'organigramma della società. La proposta viene presentata all'Assemblea dei soci dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;
- e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della società;
- f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della società;
- g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società;
- h. la delibera circa l'adesione della società ad altri organismi;
- i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.;

j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate ad altri Organi.

#### **Art. 19 - FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

19.1 Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le competenze e professionalità interne alla società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure di evidenza pubblica; è il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo di Amministrazione.

Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

19.2 L'Organo di Amministrazione attua lo scopo e la *mission* della Società avvalendosi delle competenze del Direttore Generale.

19.3 Il regolamento interno di cui all'art. 13.3, lettera i), disciplina più specificatamente le mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore Generale ed il controllo sull'operato del Direttore Generale, da parte dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

19.4 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della società.

#### **Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere convocato mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, da inviarsi a cura del Presidente e, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattro ore.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, viene convocato dal Presidente ogniquale volta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

20.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti.

Il segretario è nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

20.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi presiede la seduta ai sensi dell' Art. 20.3.

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.7 Le delibere sono trascritte nel libro delle decisioni dell'Organo di amministrazione.

#### **Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento interno della Società adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 ed approvato dall'Organo di Amministrazione.

#### **Art. 22 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

22.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 2478 *bis* del Codice Civile.

22.3 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

22.4 Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

22.5 Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.

22.6 Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la Relazione sulla Gestione, unitamente a quella dell'Organo di Controllo, devono



restare depositati presso la sede della società consortile a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato.

In ogni caso, il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere trasmessi via PEC tassativamente ai soci pubblici entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

22.7 Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 175/2016 e s.m. e i., l'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale.

### **Art. 23 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

23.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Organo composto di tre membri effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio.

23.2 L'organo di controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

23.3 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile.

23.4 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

23.5 L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

23.6 L'Organo di Controllo deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

23.7 La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

23.8 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

23.9 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Sindaco unico o il Presidente del Collegio Sindacale.

#### **Art. 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

24.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i soci.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. Codice Civile.

#### **Art. 25 - LIBRI SOCIALI**

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del Codice Civile.

#### **Art. 26 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

26.1 Devono essere inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta copie del budget e del bilancio.

26.2 I soci hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società.

#### **Art. 27 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

#### **Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata e di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 8 maggio 2018

F.ti: Maurizio MONTAGNESE

Andrea GANELLI

ALLEGATO "C" AL NUMERO 26371 DIFASCICOLO




**RELAZIONE GIURATA DI STIMA DEI VALORI DEGLI  
ELEMENTI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO DEL  
"CONSORZIO TURISMO TORINO E PROVINCIA",  
REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2465 DEL  
CODICE CIVILE**

Perito incaricato:

Dott. Giovanni Rayneri

Dottore Commercialista – Revisore  
Contabile



## **Indice della Relazione di Stima**

- 1. PREMESSA: OGGETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE**
- 2. IL CONSORZIO "TRASFORMANDO"**
- 3. INDICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI IN RELAZIONE AI BENI OGGETTO DI STIMA, DESCRIZIONE MODALITA' SEGUITE, DATA DI RIFERIMENTO**
- 4. FORMULAZIONE DELLE VALUTAZIONI**
- 5. CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE**

## 1. PREMESSA – OGGETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Il sottoscritto Giovanni Rayneri, nato a Torino il 20 luglio 1963, dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino al n. 1077 e nel Registro dei Revisori legali dei conti al n. 48797 con D.M. del 12/04/1995 pubblicato sulla "G.U." n. 31 bis, con studio in Torino, corso Re Umberto n. 56, è stato incaricato dal "**CONSORZIO TURISMO TORINO E PROVINCIA**", con sede legale e amministrativa in Torino, via Maria Vittoria n. 19, iscritto nel Registro Imprese di Torino con il numero di codice fiscale: 07401840017, Fondo Consortile di Euro 1.169.000 i.v., di stimare il valore degli elementi dell'attivo e del passivo costituenti il patrimonio del Consorzio e quindi di redigere la Relazione giurata di stima ex art. 2465 del Codice Civile, al fine di poter addivenire alla trasformazione del Consorzio stesso in "Società Consortile a Responsabilità Limitata", così come previsto dagli articoli 2500-ter e 2465 del Codice Civile.

Nella predisposizione della presente Relazione di Stima, il sottoscritto ha utilizzato la documentazione di seguito elencata:

- Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017, approvato dal  
dall'Assemblea dei Consorziati in data 28/02/2018, completo della



relativa Nota integrativa e comprensivo di Relazione sulla gestione degli Amministratori e di Relazione del Collegio dei Revisori.

- Libro dei cespiti ammortizzabili aggiornato con gli ammortamenti relativi all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2017.
- Documentazione di dettaglio delle varie poste dell'attivo e del passivo fornita dagli uffici amministrativi del Consorzio.
- Atto costitutivo.
- Statuto sociale vigente.
- Parere dei legali avv. Manganaro e avv. Bombara
- Preventivi avv. Montanaro, avv. Gianaria e ing. Amaro

Oltre alla documentazione di cui sopra, il sottoscritto si è avvalso di informazioni e chiarimenti riguardo al Consorzio forniti verbalmente dagli Amministratori e dai dipendenti dello stesso.

Si specifica che la presente Relazione di Stima è stata redatta sul presupposto della completezza dei dati ricevuti.



I dati, i documenti e le informazioni che costituiscono il supporto della Relazione di Stima sono stati forniti dal Consorzio e dai suoi uffici amministrativi.

Il sottoscritto, pur avendo svolto l'incarico con la massima diligenza e professionalità richiesta, non ha effettuato alcuna attività di "revisione contabile" (vedi, ad esempio, "circolarizzazione" clienti/fornitori) sulla situazione patrimoniale ed economica di riferimento e in generale sui dati fornitigli, così come verifiche o accertamenti circa l'eventuale sussistenza di passività

potenziali di natura fiscale, contrattuale, previdenziale o di altro genere legate a rischi di qualsiasi tipologia non riportate nella contabilità sociale.

Il Consorzio "trasformando" è in attività e conseguentemente le componenti del suo patrimonio sono soggette a variazioni per effetto della dinamica gestionale.

La "data di riferimento" della situazione contabile utilizzata ai fini della redazione della Relazione di Stima è quella al 31/12/2017 (più in particolare, la situazione contabile utilizzata è il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 approvato dall'Assemblea dei Consorziati).



## 2. IL CONSORZIO “TRASFORMANDO”

Il “Consorzio Turismo Torino e Provincia”, consorzio con attività esterna, è stato costituito in data 29/09/1997 con atto Notaio Paolo Bertani, repertorio n. 145381, raccolta n. 19245, registrato a Torino in data 17/10/1997 al n. 27257, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2602 e seguenti del Codice Civile; ha durata prevista sino al 31/12/2030.

Esso ha quale oggetto sociale *“la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento”*, così come individuato dall'art. 12 della Legge Regionale n. 75/1996, vigente alla data della sua costituzione.


Al 31/12/2017, conta numero 84 Soci - Consorziati, dei quali alcuni sono Enti istituzionali (quali, la Città di Torino, la Città Metropolitana, la Regione Piemonte, la C.C.I.A.A. di Torino) in qualità di promotori, 54 Comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Torino, associazioni di categoria e soggetti privati.

Il Fondo Consortile ammonta a Euro 1.169.000 i.v., suddiviso in numero 1.673 quote del valore di Euro 500 cadauna per un valore nominale di Euro 836.500, oltre ad Euro 332.500 di quote relative ai Soci receduti che si sono accresciute al Fondo Consortile così come previsto dallo Statuto.

In base alle disposizioni contenute nella Legge 14/2016, il Consorzio deve essere trasformato in “Società Consortile” ai sensi dell'art. 2315 c.c.; i Soci del



Consortio tra le possibili alternative hanno individuato come maggiormente funzionale allo scopo sociale del Consortio e al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni socie la sua trasformazione nella forma giuridica di "Società Consortile a Responsabilità Limitata".



### **3. INDICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI IN RELAZIONE AI BENI OGGETTO DI STIMA, DESCRIZIONE DELLE MODALITA' SEGUITE, DATA DI RIFERIMENTO**

Presupposto fondamentale di ogni valutazione d'azienda è la scelta preliminare della soluzione metodologica più appropriata in funzione dello scopo della valutazione e della realtà specifica dell'azienda che ne è oggetto.

A tal riguardo si rileva che:

- a) l'articolo 2465 c.c. (stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti, richiamato dall'articolo 2500ter c.c.) richiede l'individuazione di ciascun elemento dell'attivo e del passivo del Consorzio, nonché l'individuazione del valore a ciascuno di essi attribuito, il che impone il ricorso a criteri di valutazione "analitici" (metodi "patrimoniali") ed esclude l'applicabilità di criteri di valutazione "sintetici" (metodi "reddituari" e "finanziari").
  
- b) nel caso della trasformazione, la stima può avvenire in due modi: quello a "valori correnti", improntato alla rappresentazione del valore di mercato, in un determinato momento, dei beni costituenti il patrimonio aziendale e quello a "valori di congruità", mirato al mantenimento dei valori dei beni iscritti nella contabilità sociale in applicazione delle regole dettate dalla legge per la formazione del bilancio d'esercizio (come si evince chiaramente dall'articolo 2426, 1° comma, n. 6), c.c., l'avviamento

non acquisito a titolo oneroso non può essere iscritto in trasformazione).



La dottrina e la giurisprudenza propendono per la valutazione "a valori di congruità": lo scopo della valutazione ex art. 2500 ter c.c. non è infatti quello di determinare il valore del capitale economico o di cessione, in quanto cessione non esiste, bensì quello di determinare il valore del patrimonio netto civilistico (capitale più riserve), ricostruito attraverso l'applicazione delle norme civilistiche in materia di valutazione di bilancio, nel rispetto del principio della continuità dei bilanci.

Per la trasformazione del Consorzio in una società di capitali (al pari della trasformazione di una società di persone in una di capitali), la valutazione deve tendere a soddisfare diverse finalità tra cui, in particolare, la tutela dei creditori della Società risultante dalla trasformazione e dei Terzi in generale dell'effettiva esistenza del capitale sociale nel rispetto dei criteri legali di valutazione dettati dall'art. 2426 c.c. ai fini dell'esatta quantificazione.

La valutazione del patrimonio sociale nel caso della trasformazione si risolve pertanto in una "rivisitazione critica" dei valori già iscritti nella contabilità del Consorzio "trasformando", ai fini di una determinazione del capitale sociale della società trasformata non arbitraria e di sicura garanzia per i terzi creditori.

Unitamente ai valori in carico nella contabilità del Consorzio "trasformando", la Relazione di Stima costituisce la base per la determinazione dei valori da iscrivere nel "bilancio di trasformazione".



Oggetto e fine della presente Relazione di Stima è quindi quello di individuare il valore del capitale civilistico e cioè il patrimonio netto determinato attraverso l'applicazione delle norme civilistiche in materia di bilancio, in modo tale che si possa attestare che questo non sia inferiore al capitale sociale della società che risulterà a seguito della trasformazione.

L'esame delle poste dell'attivo e del passivo del Consorzio, come detto in precedenza, è stata fatta prendendo quale riferimento la Situazione Contabile di cui al Bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2017.

\* \* \*

In particolare, vengono qui di seguito riportate le diverse poste dell'attivo e del passivo costituenti il patrimonio netto del Consorzio, con la descrizione analitica e la valorizzazione data a ciascuna.

#### **ATTIVO:**

##### Crediti verso Consorziati

Si tratta dell'importo di Euro 2.500, rappresentato dai crediti vantati dal Consorzio al 31/12/2017 nei confronti dei propri Soci, e precisamente:

\* Comune di Settimo Torinese Euro 2.000

\* Comune di Montalto Dora Euro 500


Il sottoscritto ha verificato la sussistenza dei suddetti crediti (certezza, esigibilità) e ne ha quindi confermato l'importo ai fini della presente Relazione di Stima.

#### Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte per complessivi Euro 35.208.

Si tratta in particolare dell'importo residuo ancora da ammortizzare del costo sostenuto per l'archivio digitale di Euro 32.320 e del costo residuo di alcuni marchi per complessivi Euro 2.888, e in particolare: del marchio figurativo "La mia Torino" per l'importo di Euro 2.152, del marchio figurativo "Po – confluenze nord-ovest" per l'importo di Euro 150, del marchio figurativo "Merenda Reale" per l'importo di Euro 94, del marchio figurativo "Turismo Torino e Provincia – Italia" per l'importo di Euro 302, del marchio figurativo "Turismo Torino e Provincia – Internazionale" per l'importo di Euro 190.

Il sottoscritto ha confermato ai fini della presente Relazione di Stima detti valori residui, in quanto ritenuti congrui ai fini della loro valorizzazione economica, senza tuttavia determinare e mettere in evidenza un eventuale (probabile) maggior valore economico di mercato, per tutto quanto detto più sopra riguardo ai fini dell'incarico ricevuto.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a wavy line.

### Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte per complessivi Euro 40.054.

Si riferiscono al valore residuo da ammortizzare di "Impianti e macchinari" (impianto di allarme) per l'importo di Euro 4.621 e di "Attrezzature" (telefoni cellulari e macchine ufficio elettroniche) per l'importo di Euro 35.433.

Il sottoscritto ha confermato ai fini della presente Relazione di Stima detti valori residui di detti cespiti, in quanto ritenuti congrui ai fini della loro valorizzazione economica, avendo un valore di mercato superiore al valore residuo da ammortizzare.

### Immobilizzazioni finanziarie

Sono iscritte per complessivi Euro 16.000.

Si riferiscono in particolare alla partecipazione nella società "*City Sightseeing Torino S.r.l.*".

Il Consorzio detiene una quota del capitale sociale della società pari al 9%; tuttavia, in virtù degli accordi esistenti tra il Consorzio e la stessa società, quest'ultima è considerata "collegata" anche se come detto la quota di capitale detenuta è inferiore al 20%.

Il capitale sociale complessivo della "collegata" è di Euro 100.000, il patrimonio netto risultante dal bilancio chiuso al 31/12/2016 ammonta a Euro 177.779 e, quindi, in applicazione del metodo del patrimonio netto la partecipazione risulta iscritta per il corrispondente importo.

Il sottoscritto ha preso anche visione del bilancio della società "collegata" chiuso al 31/12/2017 (in un momento successivo a quello in cui è stato chiuso quello del "Consorzio"), dal quale il patrimonio netto risulta superiore a quello del 2016, pari a complessivi Euro 209.458, e quindi -a maggior ragione- da tale esame non ha riscontrato motivi per svalutare/rettificare l'importo per il quale risulta iscritta la partecipazione detenuta dal Consorzio nella stessa, confermandolo così per l'importo di Euro 16.000.



### Rimanenze

Sono iscritte per complessivi Euro 9.696.

Si tratta in particolare di rimanenze di cartoline, depliant, guide turistiche e gadgets che sono presenti presso i punti informativi del Consorzio, valutati in base al costo.

Ai fini della presente Relazione di Stima il sottoscritto ne ha mantenuto il valore di iscrizione in bilancio non ravvedendo motivi per rettificarlo (anche se non ha potuto effettuare una verifica fisica di esistenza di tali beni).

## Crediti

Sono iscritti per complessivi Euro 7.958.670, al netto di fondi di svalutazione di Euro 57.691.

I crediti sono distinti nelle seguenti categorie:

### Crediti verso clienti

Tale posta del bilancio ammonta a Euro 178.859, al netto di un fondo svalutazione di Euro 50.686.

Il sottoscritto ha verificato l'elenco dei crediti verso clienti, prendendo visione dei dettagli predisposti dall'ufficio amministrativo del Consorzio, riscontrando la suddivisione dell'importo di Euro 178.859 tra clienti Italia di Euro 211.290, clienti Esteri di Euro 5.778 e fatture da emettere per Euro 12.477, per un totale di Euro 229.545, al netto del fondo svalutazione di Euro 50.686.

### Crediti verso "collegate"

Sono iscritti per Euro 40.573 e si riferiscono a crediti vantati dal Consorzio nei confronti della società "collegata" "City Sightseeing Torino S.r.l."

Il sottoscritto ha verificato i giustificativi di detto credito e, in considerazione della loro certezza ed esigibilità, anche tenuto conto della situazione di



solvibilità in cui verte la società debitrice, ne ha confermato il valore per cui è iscritto in bilancio ai fini della presente Relazione di Stima.

#### Crediti tributari

Sono iscritti per Euro 24.963 e si riferiscono in particolare a:

- credito Irap per Euro 3.320
- ritenute subite sugli interessi attivi per Euro 30
- ritenute subite su contributi ricevuti per Euro 12.920
- addizionali Irpef per Euro 40
- Bonus fiscale D.L. 66/2014 per Euro 8.653


Il sottoscritto ai fini della presente Relazione di Stima conferma tali valori avendone verificato la documentazione relativa.

#### Crediti verso altri

Sono iscritti per complessivi Euro 7.714.275, al netto di un fondo svalutazione di Euro 7.005.

Si tratta in particolare di:

- crediti verso Consorziati per Euro 1.305.005



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

- crediti verso Consorziati per contributi da incassare per Euro 3.146.622
- crediti verso Consorziati per contributi assegnati per Euro 1.260.770
- crediti diversi per Euro 1.400 (verso assicurazione per Euro 118, verso Telecom per Euro 1.200 e verso Intesa Sanpaolo per Euro 83)
- crediti verso Sace FCT S.p.A. per Euro 1.996.878
- crediti verso fornitori per anticipi per Euro 5.248
- crediti verso dipendenti per anticipi per Euro 3.962
- depositi cauzionali (verso Telecom e Iren) per Euro 1.395

Il sottoscritto ai fini della presente Relazione di Stima conferma tali valori avendone verificato la relativa documentazione.

#### Disponibilità liquide

Sono iscritte per complessivi Euro 864.950 e si riferiscono a denaro in cassa per Euro 7.343 e ai saldi dei conti correnti attivi alla data del bilancio per complessivi Euro 857.607.

Il sottoscritto ha preso visione della documentazione bancaria attestante i valori dei saldi iscritti in bilancio e di quanto risulta dal libro cassa (con la precisazione che, anche in questo caso, così come per le consistenze delle rimanenze di gadgets e cartoline presso i diversi punti informativi, non ha potuto effettuare

una verifica della consistenza ed esistenza fisica per ovvii motivi) e ne ha confermato gli importi iscritti in bilancio ai fini della presente Relazione di Stima.

#### Ratei e risconti attivi

Sono iscritti per Euro 1.694 e si riferiscono a risconti attivi di detto importo relativi a quote di costi di competenza dell'esercizio 2018.




#### PASSIVO:

##### Fondi per rischi ed oneri

Tale posta è complessivamente iscritta per l'importo di Euro 3.221.794 e rappresenta la posta di principale attenzione e importanza del passivo.

Tale importo è riferito a due fatti/eventi in particolare ben identificati, ovvero:

- per l'importo di Euro 460.000, si riferisce al costo stimato che dovrà essere sostenuto nel corso del 2018 a fronte dell'adozione di misure atte ad incentivare l'esodo di una parte dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- per l'importo di Euro 2.500.000, si riferisce al potenziale rischio che si è ritenuto (in via più che prudenziale, come attestato dal parere dei



legali avv. Manganaro e avv. Bombara) di appostare in bilancio a fronte delle possibili richieste di danno che il Consorzio potrebbe essere chiamato a sostenere -al netto della copertura assicurativa di Reale Mutua- in relazione ai fatti occorsi in piazza San Carlo nella serata della finale di Champions League del 3 giugno 2017;

- per l'importo di Euro 100.000, si riferisce agli oneri previsti per le spese legali legate ai fatti di cui al punto precedente;
- per l'importo di Euro 11.190, si riferisce alla previsione di risarcimento di altri danni causati su beni di terzi;
- per l'importo di Euro 150.604, si riferisce alla stima dei possibili rischi contrattuali e dei contenziosi in essere.

Il sottoscritto ha esaminato la documentazione relativa ai potenziali rischi di cui sopra (conteggi predisposti, pareri dei consulenti) e, con riferimento al mandato ricevuto di cui alla presente Relazione di Stima, ritiene che in tutte le situazioni sopra descritte l'importo dei fondi appostati in bilancio siano più che congrui e derivati da stime operate con criteri di assoluta prudenza, potendo così concludere che il fondo rischi complessivamente iscritto sia congruo, corretto e capiente in relazione ai rischi sottostanti allo stesso.

#### Fondo "T.F.R."

E' iscritto per l'importo di Euro 316.216.

Tale fondo esprime alla data di riferimento il debito maturato per il trattamento di fine mandato da parte del Consorzio nei confronti dei propri dipendenti, in conformità alle disposizioni di legge in materia.

Il sottoscritto ha verificato che tale ammontare trovasse rispondenza nei tabulati forniti dall'ufficio amministrativo e quindi ne attesta la correttezza e ne conferma l'importo iscritto in bilancio.

#### Debiti verso banche

Sono complessivamente iscritti per l'importo di Euro 920.145.

Si tratta del saldo passivo risultante dai conti intrattenuti dal Consorzio con gli istituti bancari che il sottoscritto ha verificato con i relativi estratti conto bancari, confermando l'ammontare iscritto in bilancio.

#### Debiti verso fornitori

Tale posta è iscritta per l'importo di Euro 1.249.320.

Il sottoscritto ha verificato dai tabulati dei partitari l'esatta consistenza di cui sopra, la quale per l'importo di Euro 770.161 si riferisce all'accertamento di fatture da ricevere alla data di riferimento.

Il sottoscritto ai fini della presente Relazione di Stima ha confermato la posta per l'importo di iscrizione in bilancio.



### Debiti tributari

Sono complessivamente iscritti per l'importo di Euro 122.973.

Si riferiscono in particolare a:

- IVA a debito per Euro 42.219 (di cui Euro 28.437 da "split payment")
- ritenute Irpef per Euro 80.684 (di cui Euro 76.876 su stipendi dipendenti)
- imposta di bollo su fatture elettroniche per Euro 70

### Debiti verso Istituti di previdenza

Sono iscritti per l'importo di Euro 159.460.

Il sottoscritto ha verificato la documentazione a supporto di tali debiti (nonchè per taluni di questi io relativi versamenti operati mediante apposito modello F24 nel mese di Gennaio 2018) e ne ha quindi confermato l'importo ai fini della Relazione di Stima.

### Altri debiti

Sono iscritti per l'importo complessivo di Euro 412.565.

Si riferiscono in particolare a:

- debiti nei confronti dei dipendenti (ferie, festività sopresse, quattordicesima, etc), per l'importo di Euro 309.899
- depositi cauzionali, per l'importo di Euro 450
- debiti verso il personale, per l'importo di Euro 1.800
- debiti verso clienti per anticipi ricevuti, per l'importo di Euro 358
- altri debiti verso terzi, per l'importo di Euro 100.058



### Ratei e risconti passivi

Sono iscritti per l'importo complessivo di Euro 533.478.

In particolare si tratta dei seguenti ratei passivi (accertamento di quote di costi di competenza dell'esercizio 2017 non ancora manifestatasi):

- telefonia fissa, per l'importo di Euro 570
- telefonia mobile, per l'importo di Euro 750
- energia elettrica, per l'importo di Euro 1.353
- libri e riviste, per l'importo di Euro 41

e dei seguenti risconti passivi (storno di quote di ricavi già manifestatasi ma di competenza dell'esercizio bensì di quello/i successivo/i):

- contributi istituzionali già deliberati, correlati a iniziative non ancora realizzate, per l'importo di Euro 479.845
- quote di ricavi commerciali che si riferiscono a iniziative non ancora realizzate, per l'importo di Euro 50.919




Il sottoscritto ha preso visione della documentazione inerente e dei conteggi operati per determinare i ratei e risconti e ne ha confermato la loro entità per quanto iscritto in bilancio.



#### 4. FORMULAZIONE DELLE VALUTAZIONI

Sulla base delle descrizioni delle diverse poste dell'attivo e del passivo e della loro valorizzazione, il sottoscritto ha determinato i valori di stima per le diverse poste come descritte nel corpo della presente Relazione.

Dalla contrapposizione dei valori delle attività e delle passività innanzi esaminate, il valore del Patrimonio Netto, riferito alla data del 31/12/2017, è risultato pari a Euro 1.991.278 e coincide con quello esposto nella Situazione Patrimoniale di Riferimento (il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017).



h

## 5. CONCLUSIONI

A conclusione della disamina delle poste costituenti l'attivo e il passivo del "Consorzio Turismo Torino e Provincia", il sottoscritto, in esecuzione dell'incarico ricevuto,

**determina**

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2500 ter, 2° comma, e 2465 del Codice Civile, il valore del Patrimonio Netto risultante quale differenza tra il totale delle attività e delle passività del Consorzio nell'importo positivo di Euro 1.991.278


**e attesta**

ai sensi del citato articolo 2465 del Codice Civile che tale valore è superiore all'importo del capitale sociale -previsto nell'importo di Euro 835.000- della "Società Consortile a Responsabilità Limitata" che risulterà a seguito della delibera di trasformazione del "Consorzio Turismo Torino e Provincia" in tale forma giuridica.

Torino, 30 marzo 2018

In fede,

Il Perito incaricato



dott. Giovanni Rayneri



REPERTORIO numero

39078

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

Il giorno trenta marzo duemiladiciotto.

(30-03-2018)

In Torino, nel mio studio al piano terra della casa di corso Galileo

Ferraris n. 73

Avanti me dottor ANDREA GANELLI

Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Torino e Pinerolo,

senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza

a' sensi di legge;

è personalmente comparso il signor:

= RAYNERI Giovanni Maria, nato a Torino il 20 luglio 1963, domici-

liato in Torino, corso Re Umberto n. 56,

cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il

quale mi presenta il documento che precede e mi chiede di asseverar-

lo con giuramento.

Aderendo io notaio alla fattami richiesta, ammonisco a' sensi di legge

il comparente, il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo

la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazio-

ni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far co-

noscere ai giudici la verità".

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte

da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da



STAMPATO IN ITALIA  
DALLA  
SOCIETA' ITALIANA  
DI  
STAMPAGRAFIA  
S.p.A.  
VIA  
MILANO, 10  
00187 ROMA

persona pure di mia fiducia su pagine *due* circa  
di *un* foglio, —————

quale atto leggo al componente che approvandolo e confermandolo  
meo notaio lo sottoscrive.

*Giuseppe Lorenzi*  
*Andrea Lorenzi*



10/10/10

10/10/10